

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DL 29/09/2021

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti TARI prevista dai commi dal 641 al 668 e dai commi dal 682 al 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nell'ambito del presente Regolamento la Tassa sui Rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".

ART. 8 - Rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti TARI prevista dai commi dal 641 al 668 e dai commi dal 682 al 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nell'ambito del presente Regolamento la Tassa sui Rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".

ART. 8 - Rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al riciclo

1. Per gli operatori economici, di cui all'allegato L-quinquies parte IV, dell'art.183 comma 1 lett. b-ter D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020,

<p>variabile del tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. 3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda. 4. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 8. 	<p><u>n. 116 e s.m.i.</u>, produttori di rifiuti urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore. 3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda. 4. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 8.
<p>ART.21 - Classificazione delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come enucleate dal d.P.R. 158/99 per "Attività per comuni fino a 5000 abitanti". 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, 	<p>ART. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come enucleate dal d.P.R. 158/99 (per "Attività per comuni fino a 5000 abitanti") <u>e smi (tra i quali il D.L. n.124/2019 art.58-quinquies).</u> 2. <u>A partire dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6,</u>

quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, i rifiuti individuati nell'allegato L-quarter parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV, saranno considerati rifiuti urbani e come tali saranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

3. A partire dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i, sono sempre considerati SPECIALI, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni di produzione. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice Civile.
4. L'impresa che produce rifiuti di cui al comma 3, deve comunicare la scelta se utilizzare o meno il servizio pubblico entro il 30 giugno del 2021. Per gli anni successivi al 2022, entro il 30 giugno dell'anno precedente.
5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

	<p>7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.</p> <p>8. <u>Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, le attività dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui all'art.22 del presente Regolamento. Per l'anno 2022, di entrata in vigore della normativa, la scadenza è fissata al 30 giugno.</u></p>
<p>ART. 25- Disciplina delle Agevolazioni per particolari categorie di soggetti</p> <p>1. Il Comune, in sede di approvazione della deliberazione di determinazione delle tariffe per ciascun anno di imposta, può stabilire di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrate in specifiche categorie, riduzioni o esenzioni a valere sulla parte fissa e/o variabile delle tariffe. Qualora concesse, le agevolazioni hanno validità per il solo esercizio al quale si riferiscono e l'applicazione negli esercizi successivi dovrà essere approvata con apposita deliberazione.</p> <p>2. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.</p>	<p>ART. 25 - Disciplina delle Agevolazioni per particolari categorie di soggetti</p> <p>1. Il Comune stabilisce di riconoscere una riduzione della tariffa alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p><u>UTENZE DOMESTICHE</u></p> <p><u>Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 4 persone: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;</u></p> <p><u>Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 5 persone: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;</u></p> <p><u>Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da almeno 6 persone: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile.</u></p>

UTENZE NON DOMESTICHE

Agevolazioni per attività commerciali che abbiano come attività prevalente quella ricompresa nelle Categorie 16 /17, riduzione del 30% nella parte fissa e variabile;

2. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

In tutti gli articoli del Regolamento si apportano le seguenti modifiche:

- “rifiuti assimilati agli urbani” è sostituito con “rifiuti urbani
- “ rifiuti speciali non assimilati” è sostituito con “ rifiuti speciali”.